

Repertorio n. 9773

Raccolta n. 7318

**ATTO COSTITUTIVO E NORME DI FUNZIONAMENTO DI SOCIETA' A****RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, addì diciassette del mese di  
luglio

(17 luglio 2023)

In Palermo e nel mio studio sito come infra.

Avanti a me Dott. **FLORA CARDINALE**, Notaio in Palermo  
con studio ivi nella Piazza Alberico Gentili n. 12,  
iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili  
Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

E' PRESENTE

- il signor PELLEGRINO dr. GIOVANNI, nato a Campobello  
di Mazara (TP) il 4 aprile 1957 e domiciliato per la  
carica come infra, il quale dichiara di essere in  
possessione del seguente codice fiscale: PLL GNN 57D04  
B521F e di intervenire al presente atto esclusivamente  
nella qualità di Commissario Straordinario  
dell'"AUTOMOBILE CLUB PALERMO", con sede a Palermo al  
Viale Delle Alpi n. 2/B, ente pubblico non economico a  
base associativa federato con l'AUTOMOBILE CLUB ITALIA,  
iscritta al Repertorio Economico Amministrativo del  
Registro Imprese di Palermo ed Enna al n. PA-329303,  
codice fiscale: 00110800828, nominato con Decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri del giorno 8 aprile 2022 e prorogato con D.M. 20 aprile 2023 registrato il 22 maggio 2023 al n. 1506, al presente atto autorizzato in forza della delibera del Commissario Straordinario n. 25/2023 del 30 maggio 2023, che in copia certificata conforme all'originale per estratto autenticato da me Notaio in data odierna Rep.n. 9772 si allega al presente sotto lettera "A".

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualità e poteri di firma, io notaio sono certo, mi richiede della stipula del presente atto mediante il quale dichiara di costituire, siccome di fatto costituisce, una società a responsabilità limitata con unico socio che sarà disciplinata dai seguenti patti.

**ART. 1 - Costituzione, denominazione e durata**

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata **"GESTIONE ACI PALERMO Società a responsabilità limitata"** ed in forma abbreviata **"GESTIONE ACI PALERMO S.R.L."**, con durata a tempo indeterminato.

La Società si configura con il modello organizzativo dell'*in house providing* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e nelle

forme previste dai successivi articoli.

**ART. 2 - Sede**

2.1 La Società ha sede nel Comune di Palermo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune sopra indicato sub 2.1.

2.3 La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia \ Città Metropolitana di Palermo ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

2.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla sede legale; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero telefonico, di telefax, del proprio indirizzo di posta elettronica e PEC.

La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli

altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e PEC ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

### **Art.3 - Oggetto Sociale**

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo

analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Palermo o degli altri Enti Pubblici Soci, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ed in tale ambito potrà svolgere: Servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Palermo o degli Enti Pubblici Soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Palermo o agli Enti Pubblici Soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

- l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Palermo o degli altri Automobile Club Soci a favore dei Soci ACI e dell'utenza in genere, con il

	relativo espletamento delle pratiche automobilistiche	
	di qualsiasi genere o specie, e delle attività connesse	
	alla riscossione ed assistenza al contribuente in	
	merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei	
	mezzi di trasporto;	
	- la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile	
	Club d'Italia;	
	- La promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed	
	internazionale, fornendo l'assistenza necessaria.	
	La società, per rendere coerente la propria attività a	
	principi di economia, efficienza ed efficacia, può	
	affidare a terzi specializzati singoli segmenti o	
	specifiche fasi complementari della propria attività ed	
	opere connesse, ai sensi della normativa in tema di	
	contratti pubblici ad essa applicabile.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con	
	esclusione delle attività riservate agli iscritti in	
	albi professionali della raccolta del risparmio tra il	
	pubblico ed in generale di quelle vietate dalla	
	presente e futura legislazione.	
	Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere	
	svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e	
	strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti	
	dai soci e dalla legislazione vigente e futura.	

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Palermo, e dagli eventuali altri soci pubblici.

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea.

In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul

complesso dell'attività principale della società.

L'Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.

#### **Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti**

Nel caso di affidamento dei servizi alla "GESTIONE ACI PALERMO S.R.L.", i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

1. ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;

2. a fornire alla Società "GESTIONE ACI PALERMO S.R.L." la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

#### **ART. 5 - Capitale sociale**

5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro diecimila e zero centesimi (E. 10.000,00) diviso in quote a norma di Legge.

Tale capitale viene interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio costituente "AUTOMOBILE CLUB PALERMO" e dalla stesso interamente versato come infra

specificato.

5.2 Possono essere soci esclusivamente le

"amministrazioni pubbliche" di cui all'art.1, comma 2,

del D.lgs 165 del 2001 e s.m.i., i loro consorzi,

associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è

ammessa la partecipazione di capitali privati, ad

eccezione di quella prescritta da norme di legge e che

avvenga in forme che non comportino controllo o potere

di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante

sulla Società. La partecipazione da parte di nuovi soci

avverrà di volta in volta sulla base delle scelte

dell'assemblea dei soci.

5.3 Il Capitale Sociale può essere aumentato a

pagamento (mediante nuovi conferimenti in natura) o a

titolo gratuito (mediante passaggio di riserve

disponibili a capitale) in forza di deliberazione

dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze

previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In tal caso non spetta ai soci il diritto di

sottoscrivere l'aumento in proporzione alle

partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che

eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione

hanno diritto di recedere dalla Società a norma

dell'art. 2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui

all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento

di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### **ART. 6 - Trasferimento quote e diritto di prelazione**

6.1 Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli Enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 5, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del

	corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata	
	A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci,	
	i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, potranno	
	esercitare la prelazione sempre tramite lettera	
	raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata	
	inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano	
	esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita	
	sarà attribuita in misura proporzionale alla	
	partecipazione di ciascuno alla società.	
	6.2 La comproprietà della quota di partecipazione è	
	regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106	
	c.c..	
	6.3 Nel caso di aumento gratuito la quota di	
	partecipazione di ciascun socio resta immutata.	
	<b>ART. 7 - Recesso</b>	
	7.1 Il socio ha diritto di recedere dalla società, per	
	l'intera sua partecipazione, nei casi previsti	
	dall'art. 2473 c.c., nonchè negli altri casi stabiliti	
	della legge.	
	7.2 Il socio che intenda esercitare il diritto di	
	recesso deve inviare alla società relativa	
	dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera	
	raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata,	
	entro quindici giorni dalla data della deliberazione	
	dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del	

compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a trenta (30) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

7.3 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

7.4 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e

sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art.2473, 3° comma, del codice civile, sentito il parere dell'Organo di Controllo o dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominato, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile.

#### **ART. 8 - Esclusione del Socio**

8.1 Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c. al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione, a norma dell'art. 2473 bis del Codice Civile:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui, senza il consenso scritto degli altri soci, eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, sia

direttamente sia a mezzo di interposta persona;

- per interdizione o inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici;

- per condanna, anche non definitiva, per reati in campo societario e di riciclaggio di denaro;

- per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti patti sociali per la partecipazione alla società.

8.2 L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

8.3 La decisione di esclusione deve essere motivata e notificata senza indugio, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al Tribunale competente entro 30 giorni dalla notifica di esclusione.

8.4 La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

#### **ART. 9 - Diritti dei Soci**

9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.2 I diritti di cui al precedente punto 9.1 possono

essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

#### **Art. 10 - Finanziamento dei Soci**

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

#### **Art. 11 - Organi della Società**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) o Revisore Legale.

#### **Art. 12 - Assemblea**

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonché in ordine ad argomenti

	riconducibili alla logica del controllo pubblico	
	analogo di cui al successivo art. 34.	
	Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza	
	<u>dell'Assemblea</u> e fatto salvo quanto previsto al	
	successivo art. 34:	
	a) l'approvazione del bilancio, secondo i termini e	
	modi stabiliti dalla legge, e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la struttura dell'organo amministrativo, la nomina	
	degli amministratori, del Presidente e del	
	vice-Presidente, nonché la individuazione di eventuali	
	deleghe di poteri con l'attribuzione della firma	
	sociale;	
	c) La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori,	
	dei sindaci, del revisore contabile, entro i limiti	
	consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale;	
	f) lo scioglimento e la conseguente nomina dei	
	liquidatori e l'eventuale loro revoca;	
	g) le decisioni di compiere operazioni che comportino	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti del socio;	
	h) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;	

i) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di aziende o rami d'azienda;

j) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro diecimila e zero centesimi (E. 10.000,00);

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore;

I Soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

#### **ART. 13 - Decisione dei soci**

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli

	utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci	
	e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni del presente Statuto ai sensi	
	dell'art. 2480 c.c.;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	13.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle	
	forme di cui al successivo art.13.4 che nelle forme di	
	cui al successivo 13.5 i soci morosi e i soci titolari	
	di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di	
	legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	13.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del	
	successivo art.14), con le maggioranze ivi indicate;	
	b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno	
	degli amministratori e dai soci che rappresentino	
	almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai	
	documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	l'indicazione dei soci consenzienti;	

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposta dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.

13.5 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.6 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno metà del capitale sociale.

13.7 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti i soci - con tutti i sistemi di comunicazione, ivi compresi il fax, la posta elettronica e la posta elettronica certificata - all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni ai sensi dell'art. 2478.

13.8 La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società. Vanno altresì conservate con le medesime modalità la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

13.9 La decisione si perfeziona quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso e sia pervenuta presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il fax, la posta elettronica e la posta elettronica

certificata, con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale.

13.10 Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

#### **Art.14 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea é convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o a mezzo pec spedita ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo o Revisore, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Tale termine potrà essere ridotto a due (2) giorni quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza.

Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è

fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e l'Organo di Controllo, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare.

**Art. 15 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante**

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci, e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o al Revisore o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o di Revisione o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco.

**Art.16 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea validamente costituita rappresenta

l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

**Art.17 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### **Art.18 - Quorum costitutivi**

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

#### **Art. 19 - Diritto di voto**

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di

capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### **Art.20 - Quorum deliberativi**

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

#### **Art. 21 - Struttura dell'Organo Amministrativo**

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa come previsto dalla normativa vigente in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori inclusi il Presidente e l'eventuale Amministratore delegato. La nomina dell'Organo Amministrativo è di competenza dell'Assemblea. Nel caso di organo collegiale, ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più Soci.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata alla inesistenza di cause

	di inconfiribilità, incompatibilità, di ineleggibilità	
	e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge n.	
	190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.	
	Non possono essere nominati amministratori della	
	Società, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche	
	controllanti o vigilanti.	
	Coloro che hanno o dovessero avere un rapporto di	
	lavoro con la Società e che sono al tempo stesso	
	componenti dell'organo amministrativo, sono collocati	
	in aspettativa non retribuita e con sospensione della	
	loro iscrizione agli istituti di previdenza e di	
	assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a	
	qualunque titolo quale amministratore.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori,	
	l'Assemblea stabilisce le eventuali limitazioni ai	
	poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti	
	alla loro competenza.	
	L'Organo amministrativo, ove collegiale, può	
	attribuire, deleghe di gestione ad un solo	
	amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al	
	presidente ove preventivamente autorizzata	
	dall'assemblea.	
	All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata	
	in carica degli amministratori, che non potrà essere	
	superiore a <u>tre esercizi</u> , con scadenza alla data	

dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In
seguito alla scadenza del loro mandato trova
applicazione il regime di <i>prorogatio</i> previsto dal
decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e
successivo Decreto del Presidente della Repubblica n.
251/2012, la composizione del Consiglio di
Amministrazione, ove previsto, deve garantire la
presenza al suo interno, del genere meno rappresentato
nella misura di almeno un terzo dei componenti.
I componenti dell'Organo amministrativo della Società,
devono possedere i requisiti di onorabilità,
professionalità e autonomia previsti dalla normativa
vigente in materia.
L'assemblea può revocare il mandato affidato agli
amministratori o procedere alla loro sostituzione in
conformità alla legge, che disciplina anche le altre
ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.
La revoca e la sostituzione possono, altresì, essere
decise dai soci, anche prima della scadenza naturale
del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di
revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo

amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

Salvo quanto stabilito al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

pubbliche.

**Art.22 - Consiglio di Amministrazione**

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, tale organo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso, qualora non vi provveda l'assemblea elegge tra i membri il Presidente, ferme restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione dalla carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o dell'Organo di Controllo o il Revisore ne faccia richiesta scritta.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento é avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo o il Revisore.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un

Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 23 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

**Art. 24 - Poteri di amministrazione**

L'Organo Amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance*, e nel rispetto degli indirizzi dei soci, delle convenzioni stipulate con i soci e fermo l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo art. 34 da parte dei soci stessi, è investito di tutti i poteri di ordinaria e

	straordinaria amministrazione della società in	
	relazione all'attività che costituisce l'oggetto	
	sociale, salvo quanto la legge e il presente statuto	
	riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei	
	soci, oltre ai poteri di indirizzo e "controllo	
	analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla	
	Società ai sensi della normativa comunitaria e	
	nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con	
	appositi atti formali e vincolanti	
	In ogni caso, L'Organo amministrativo adotta ogni	
	misura necessaria affinché i soci possano esercitare le	
	funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione	
	attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente	
	statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea	
	stessa riterrà di stabilire, anche con accordi	
	extrasocietari.	
	Sono di competenza dell'Organo amministrativo, a titolo	
	non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed	
	amministrativi che possono essere assunti previo parere	
	vincolante dei soci secondo quanto stabilito dal	
	successivo art. 34 del presente Statuto:	
	(a) acquisto e/o vendita di beni mobili registrati	
	per valori superiori ad Euro quindicimila e zero	
	centesimi (E. 15.000,00);	
	(b) assunzione e/o licenziamento di lavoratori	

	dipendenti;	
	(c) conferimento di mandati e/o procure (se non	
	richieste da norme di Legge);	
	(d) atti di ogni genere e tipo che, per natura,	
	misura e/o modalità abbiano caratteristiche di	
	straordinaria amministrazione;	
	(e) Atti di ogni genere e tipo che comportino un	
	impegno di spesa, oppure un pagamento, per importo	
	superiore ad Euro trentamila e zero centesimi (E.	
	30.000,00);	
	(f) tutti gli atti che restano di competenza	
	dell'Organo Amministrativo, senza necessità di	
	ulteriore autorizzazione da parte dei Soci, purché nel	
	rispetto delle limitazioni sopra indicate. Nel caso di	
	presenza del Consiglio di Amministrazione,	
	l'autorizzazione deve essere sempre deliberata dal	
	Consiglio stesso, che può poi affidarne l'esecuzione ad	
	un suo membro.	
	L'Organo amministrativo potrà altresì nominare	
	Direttori o Procuratori speciali per il compimento di	
	singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.	
	Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza	
	degli amministratori, stabilite dall'atto di nomina,	
	saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina	
	stessa.	

	Il Presidente del consiglio di amministrazione, senza	
	necessità di autorizzazione del consiglio e nei limiti	
	previsti dal presente Statuto circa le attribuzioni del	
	Consiglio di amministrazione, potrà:	
	1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di	
	materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione	
	pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento	
	degli scopi sociali;	
	2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni	
	oggetto di produzione o commercio della società,	
	fissandone i prezzi e le condizioni;	
	3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto	
	riguardante prestazioni di servizi in genere, come	
	appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni,	
	assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di	
	lavoro autonomo, compresi i mandati e le procure anche	
	generali;	
	4. effettuare operazioni bancarie, firmare assegni	
	effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;	
	5. rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi	
	operazione presso Enti Pubblici, Giudiziari,	
	Finanziari, Previdenziali, Sindacali;	
	6. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti	
	relativi ai poteri conferiti.	
	7. gestire e coordinare le strutture interne della	

società sia in *line* che in *staff*.

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di

Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei

criteri fissati dall'Assemblea, e ferme restando le

limitazioni previste dal presente statuto, per le

operazioni che devono sempre restare di competenza del

Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore

delegato sono conferiti, se nominato, i seguenti poteri

di ordinaria amministrazione:

a) gestire e coordinare strutture sia in *line* che in *staff*;

b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale della società;

c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

d) stipulare e risolvere contratti di vendita di beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;

e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed

autonomo;

f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanze;

g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

#### **Art.25 - Rappresentanza della società**

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, fermo restando quanto indicato all'articolo 21, lettera b) del presente statuto.

#### **Art. 26 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo**

##### **Amministrativo**

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso, ove non vietato dalla Legge o da altri atti regolamentari, determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai soci pubblici.

Resta fermo quanto indicato all'articolo 21 lettera c) del presente statuto.

**Art.27 - Organo di controllo e Revisore Legale**

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, l'assemblea nominerà l'organo di controllo, composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo o del Revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai Soci con apposita direttiva.

Ai componenti dell'Organo di Controllo o al Revisore non possono in alcun caso essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato per lo svolgimento dell'attività, e ai medesimi non spettano trattamenti di fine mandato.

Nel procedere alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

I membri dell'Organo di Controllo o il Revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

L'Organo di Controllo o il Revisore esercitano anche il controllo contabile e quindi il Collegio nella sua totalità e il Sindaco monocratico o il Revisore devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'Organo di controllo, anche monocratico, o al Revisore si applicano le disposizioni sull'Organo di Controllo previste per le società per azioni.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore è subordinata al possesso dei requisiti di legge, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.

#### **Art. 28 - Cessazione dalla carica**

I sindaci o il Revisore possono essere revocati solo

per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza dell'organo monocratico (Sindaco Unico o Revisore), l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

#### **Art. 29 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo o Revisore ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406,

2407 e 2408, primo comma C.C.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione, salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla stessa consentiti.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 30 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 31 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

PRINCIPI GENERALI DELL'IN HOUSE PROVIDING

**Art. 32 - Affidamenti "in house providing"**

In deroga a tutti i precedenti articoli riportati nel presente Statuto, incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, i successivi articoli formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dai soggetti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di

servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscano all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

In ogni caso la società dovrà realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che la controllano e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Art. 33 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli

atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

**Art. 34 - Controllo Pubblico Analogo**

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisto e/o vendita di beni mobili registrati (per valori superiori ad euro 15.000,00); all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale, alla nomina di Dirigenti, operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge), atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione, alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti), il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli.

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti

prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'art.3 del presente Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti.

I Soci pubblici per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre,

in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

I Soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;

b) di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codice di condotta proprio, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti

	nell'attività della società;	
	d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in	
	conformità alle raccomandazioni della Commissione	
	dell'Unione europea	
	e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione	
	organizzativa, economica e finanziaria della società,	
	con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio,	
	anche revocando eventuali decisioni già assunte e	
	dandone tempestiva comunicazione ai Soci.	
	Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto	
	precede sono indicati nella relazione sul governo	
	societario che la società predispone annualmente, a	
	chiusura dell'esercizio sociale e pubblica	
	contestualmente al bilancio di esercizio.	
	<b>Art. 35 - Obblighi di informativa</b>	
	L'Organo Amministrativo, contestualmente alla	
	comunicazione ai Soci, trasmette per opportuna	
	conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni	
	da adottare, agli organi gestionali, agli organi di	
	indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di	
	Controllo degli Enti soci.	
	L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici:	
	1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di	
	ogni anno) una relazione avente ad oggetto le	
	previsioni economiche finanziarie della Società per	

	l'anno successivo;	
	2. con cadenza, annuale, contestualmente al bilancio di	
	esercizio, una relazione annuale sul governo societario	
	in cui si renda conto anche degli specifici programmi	
	di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai	
	sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà	
	predisporre;	
	3. entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione	
	illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto	
	economico della società relativi al semestre precedente.	
	Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente	
	punto, i soci pubblici, verificano lo stato di	
	attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai	
	piani strategici, economici patrimoniali e finanziari	
	di breve e lungo periodo della società, così come	
	approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il	
	controllo sull'attività della società.	
	Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società,	
	debitamente approvate e sottoscritte, sono rese	
	disponibili ai Soci pubblici presso la Sede della	
	società, a cura dell'Organo amministrativo.	
	Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il	
	Revisore, sono tenuti a collaborare, anche tramite la	
	comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine	
	di consentire il completo controllo del singolo socio	

su ciascun servizio affidato alla società.

**Art. 36 - Scioglimento e Liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea,
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In tali fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

-- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi

la liquidazione;

-- determina i poteri in conformità della legge, ivi

compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda

sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o

diritti, o di blocchi di essi;

-- delibera gli atti necessari per la conservazione del

valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del

miglior realizzo;

-- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e

le modalità richieste per la modificazione dello

statuto, le deliberazioni di cui al capoverso

precedente.

#### **Art. 37 - Competenza Giurisdizionale**

La società è sottoposta alla giurisdizione della

autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia

Amministrativa territorialmente competente per la sede

legale.

#### **Art. 38 - Norme Finali di Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal

presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di

legge in materia.

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si

applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi.

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, 165.

La Società è tenuta al rispetto, limitatamente alle norme applicabili e in quanto non incompatibili, della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 2016 e s.m.i. , nonché di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza.

**ART. 39 - Nomina delle cariche sociali**

Il componente, nella predetta qualità, unico socio, stabilisce che la società sarà amministrata da un amministratore unico, con durata a tempo indeterminato, che esso individua e nomina nella persona del signor

**PEPATI IGNAZIO**, nato a Palermo il 17 marzo 1970 e residente a Palermo in Via Piano di Gallo n. 50, codice fiscale: PPT GNZ 70C17 G273S, qui presente e questi -

nell'accettare la carica conferita - dichiara che a proprio carico non sussiste causa di ineleggibilità od incompatibilità alcuna.

**ART. 40 - Versamento del capitale sociale**

L'intero predetto capitale sociale, pari ad Euro diecimila e zero centesimi (E. 10.000,00) è stato versato, a norma dell'art. 2464, quarto comma, del codice civile, direttamente all'organo amministrativo testè nominato nel presente atto costitutivo, il quale, nel **riceverselo**, ne rilascia corrispondente quietanza, a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 5207073504 09 emesso in data 13 luglio 2023 dalla Banca BPER: di Palermo.

**ART. 41 - Indirizzo della sede ai fini dell'iscrizione**

**nel Registro delle Imprese**

Ai soli fini dell'art. 111 ter **disp.att.** c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo nel Comune di Palermo, ove è posta la sede della società è il seguente:

Palermo - viale delle Alpi n. 2/B

**ART. 42 - Primo esercizio**

Il primo esercizio si chiuderà in data trentuno dicembre duemilaventitrè (31 dicembre 2023).

**ART. 43 - Deposito ed iscrizione**

Il comparente ritenendo adempite tutte le condizioni stabilite dalla legge, ed alla luce di quanto disposto

dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000 n. 340,  
chiede che il presente atto costitutivo sia depositato  
per la conseguente formalità di iscrizione - nelle  
forme e nei termini di legge - presso il Registro delle  
Imprese di Palermo con esonero da qualsivoglia  
ingerenza e responsabilità per il competente Signor  
Conservatore del Registro medesimo.

**ART. 44 - Spese**

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto,  
che si indicano approssimativamente in Euro duemila e  
zero centesimi (E. 2.000,00) e sono poste a carico  
della società.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto in  
parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e  
completato di mio pugno del quale ho dato lettura alla  
comparente che lo approva.

Esso consta di quattordici fogli di carta uso bollo di  
cui lo scritto occupa cinquantaquattro intere facciate  
e della cinquantacinquesima sin qui oltre le firme  
apposte alle ore tredici e minuti venticinque:

F.TO: Giovanni Pellegrino - Ignazio Pepati - Flora  
Cardinale Notaio.

**Automobile Club Palermo**  
Delibera Commissario Straordinario



ALLEGATO " A  
A REP. N° 9773/7318

**Delibera del Commissario Straordinario n. 25 / 2023 del 30 maggio 2023**

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di maggio il sottoscritto Giovanni Pellegrino, in qualità di Commissario Straordinario dell'Automobile Club Palermo:

Premesso che

- l'Automobile Club Palermo allo stato attuale non ha dipendenti in servizio;
- gestisce attualmente tutti i servizi di sede mediante affidamento ad una propria società controllata;
- sono in scadenza gli attuali contratti di affidamento alla predetta società e che si rende necessario ed urgente provvedere ad una diversa soluzione di affidamento dei servizi;

Ritenuto che

- tra le varie possibilità ed opportunità, quella più coerente con la mission istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club è rappresentata dalla costituzione di una nuova società in house che svolga attività esclusivamente per conto dell'Automobile Club Palermo;

Visto l'art. 1 dello Statuto ACI che recita, tra l'altro: L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. ... Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

Visto l'art. 4 dello Statuto ACI che recita: Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione; d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie; e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004. f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

**Automobile Club Palermo**  
 Delibera Commissario Straordinario



Visto il vigente regolamento di Governance delle società partecipate dell'Ente, adottato in data 29 maggio 2023 ai sensi dell'art.10 c. 1 bis, del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018 n. 108 concernente l'adeguamento, da parte dell'Acì e degli Automobile Club, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai principi generali desumibili dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

Ravvisando l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione e ad un efficientamento del complessivo assetto inerente al presidio istituzionale da parte dell'Ente al fine di consolidare il ruolo e la funzione dell'Ente quale punto di riferimento nel settore dei molteplici versanti della mobilità;

Considerati i benefici economici e gestionali connessi all'operazione in termini di efficientamento dei costi operativi e gestionali e di efficientamento dei processi organizzativi e gestionali, garantendo una più fluida ed uniforme gestione dell'organizzazione complessiva, potendo incrementare e ottimizzare l'offerta di servizi sempre più qualificati e di valore aggiunto nei confronti dell'Ente sulla base della comparazione effettuata sia rispetto ai costi del medesimo servizio sopportati dall'ente finora e sia con il confronto con i costi di servizi analoghi di società operanti nel medesimo settore e valutato il beneficio complessivo e non solo dal punto di vista economico ma anche nelle modalità di erogazione del servizio con condizioni migliorative di resa e con più ampia flessibilità organizzativa;

Considerato che l'operazione risulterebbe funzionale anche sotto il profilo dell'equilibrio economico e finanziario, ponendosi anche come presupposto per lo sviluppo di ulteriori successivi obiettivi di integrazione finalizzati a sinergie operative con altri Automobile Club determinando economie di scala e ulteriore riduzione di costi fissi, prevedendo tra l'altro il rimborso da parte dell'Ente dei soli costi di funzionamento e di gestione e potendo così operare con maggiore flessibilità rispetto alle esigenze mutevoli nel tempo;

Considerato che la società in house

- rappresenta un braccio operativo dell'Automobile Club e sarà gestita come articolazione della pubblica amministrazione nell'interesse dell'Automobile Club che ne controllano l'operato come proprie articolazioni;
- viene costituita ed opera nella forma dell'in house providing e che pertanto è soggetta a tutti i controlli previsti dalla vigente normativa sul controllo analogo;
- è soggetta al Regolamento di Governance già adottato dall'Ente in data 29 maggio 2023 che assicura l'indirizzo e il coordinamento di tutte le attività della società da parte dell'AC, e degli altri eventuali Enti soci pubblici;
- svolge i compiti che le vengono affidati dall'Automobile Club nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), e degli Automobile Club ad esso associati;
- riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Automobile Club, pubblica amministrazione, che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuno degli altri enti soci, pubbliche amministrazioni, che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha

**Automobile Club Palermo**  
Delibera Commissario Straordinario



ad oggetto, anche contestualmente, l'esercizio delle seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club:

**1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI** all'Automobile Club Palermo e agli altri Automobile Club soci ed in particolare:

- a) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club e agli enti soci per la loro attività di assistenza e consulenza tributaria ed esazione in materia di tasse automobilistiche resa dagli Automobile Club;
- b) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club per la loro attività di acquisizione e promozione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI, nonché servizi di supporto, assistenza e consulenza per l'acquisizione e la gestione delle licenze sportive;
- c) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club per la loro attività di coordinamento della rete delle Delegazioni, Acì Point e punti di servizio esterni e collegati degli Automobile Club;
- e) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club per l'attività di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa, dei siti web istituzionali e dei canali social;
- f) servizi tecnici, amministrativi e logistici, da rendere all'Automobile Club anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati;
- g) ogni altro servizio e/o attività, per conto dell'Automobile Club finalizzati allo sviluppo della mobilità;

Considerato che

- sono state valutate e ritenute coerenti le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica, con una previsione economica annua di € 140.000,00 a fronte di € 180.000,00 con la precedente gestione, valutando i minori costi da sostenere che tale scelta comporta, e della conseguente migliore sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta dell'attività, ed in particolare tenuto conto che l'eventuale affidamento a soggetto terzo, anche attraverso la comparazione con servizi analoghi prestati da società analoghe, avrebbe comportato complessivamente costi più elevati, con maggiori costi fissi e non proporzionati alle diverse attività che di volta in volta potrebbero rendersi necessarie ed essere affidate, e non assicurerebbe la perfetta rispondenza ai fini istituzionali dell'Ente cosa che può essere assicurata solo da un controllo diretto analogo a quello esercitato sulle articolazioni proprie dell'ente o degli enti soci;
- il Capitale Sociale è fissato in euro 10.000,00;
- possono essere soci esclusivamente gli Automobile Club, enti pubblici non economici, di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001 e s.m.i.;
- non è ammessa la partecipazione di capitali privati.

**DELIBERA**

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- la costituzione di una società dell'Automobile Club Palermo denominata "Gestione Acì Palermo srl" nella forma della società a responsabilità limitata ed in house providing, con capitale sociale di € 10.000,00, secondo lo schema di Atto Costitutivo e Statuto che sarà deliberato dal sottoscritto Commissario;

**Automobile Club Palermo**  
Delibera Commissario Straordinario



- il Commissario Straordinario ha tutti i poteri per la relativa sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento della costituzione in argomento;
- di inviare l'atto deliberativo finale con l'approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei suoi poteri.

Il Commissario Straordinario  
Giovanni Pellegrino

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giovanni Pellegrino', is written over a horizontal oval-shaped stamp.


REPERTORIO N. 9772

Io sottoscritto Dott. **FLORA CARDINALE** Notaio in Palermo con studio ivi in Piazza Alberico Gentili n. 12 iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

**c e r t i f i c o**

che la presente copia, composta da numero due (2) fogli, è conforme, al suo originale che trovasi trascritto alle pagine per e 93,94,95 e 96, del libro "Delibere Commissario Straordinario dell'Automobile Club Palermo" con sede in Palermo in Viale delle Alpi n.2/B, Codice Fiscale n. 00110800828, libro regolarmente vidimato, esibitomi e restituito.

Palermo, in Piazza Alberico Gentili n.12, oggi diciassette (17) luglio duemilaventitré (2023)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO IN PALERMO" around the perimeter and "FLORA CARDINALE" in the center.



